



DIREZIONE GENERALE
UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità "Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture universitarie"
Responsabile: Dott. A. Sbrana /AS/eb/

UNIVERSITA' DI PISA
Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0046730 / 2015
Data: 04/12/2015
Rep: Decreti rettorali
Num: 1555/2015

IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 comma 1 "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO:** lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" e successive modifiche;
- VISTO:** l'art. 11 del Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- VISTO:** il "Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari", emanato con Decreto Rettorale 20 giugno 1995, n. 967, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che ai fini della formulazione della graduatoria venga considerata la riduzione per merito, così come definita dal Regolamento sulla contribuzione universitaria;
- VISTO:** il "Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'anno accademico 2015/2016", approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 maggio 2015, n. 145, secondo cui è stabilita una nuova modalità di calcolo delle riduzioni per merito;
- CONSIDERATO:** che il nuovo metodo di valutazione del merito non consente di graduare lo stesso in maniera omogenea per tutti i corsi di studio ai fini della formulazione delle graduatorie per le collaborazioni part-time;
- RITENUTO:** pertanto, necessario modificare l'articolo 6 "Criteri per la formazione della graduatoria" del suddetto Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari;
- VISTA:** la proposta elaborata dalla Direzione Didattica e servizi agli studenti;
- PRESO ATTO:** che su detta proposta il Collegio degli studenti ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 ottobre 2015;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 182 del 4 novembre 2015 con la quale è stata approvata la modifica dell'articolo 6 e ulteriori modifiche/integrazioni di natura tecnica al suddetto regolamento;
- VISTA:** la delibera n. 285 del 18 novembre 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle suddette modifiche;
- RITENUTO:** inoltre congruo modificare all'art. 7 il termine entro il quale gli studenti devono stipulare il contratto;

DECRETA

Art. 1

1. Sono emanate le modifiche del "*Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari*", emanato con Decreto Rettorale 20 giugno 1995, n. 967, come di seguito riportate in dettaglio:

- All'articolo 1, il comma 4, è sostituito dal seguente: "*Inoltre, le collaborazioni sono incompatibili, dal momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, con:*
 - *lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa retribuita, fatte salve quelle di natura occasionale;*
 - *l'assegnazione, per l'anno accademico in cui è attivata la collaborazione, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, di prestiti d'onore e di qualsiasi altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito;*
 - *l'attribuzione di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 170/2003.*".
- All'articolo 2, comma 2, dopo la dicitura "*studenti*" è inserita la dicitura "*di cui all'art. 14*".
- All'articolo 4 la dicitura "*delle strutture didattiche scientifiche e di servizio in riferimento al regolamento di organizzazione vigente*" è sostituita con la dicitura "*delle direzioni dell'amministrazione centrale e dei dipartimenti*".
- All'articolo 5, comma 3, la dicitura "*il 31 dicembre di ogni anno*" è sostituita con la dicitura "*entro la scadenza prevista dal bando di selezione*".
- L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "*Ai fini della valutazione del curriculum, per ogni corso di studio viene stilata una classifica tra tutti gli iscritti allo stesso sulla base della sommatoria dei prodotti dei crediti per i voti conseguiti negli esami nel periodo 11 agosto n-1/10 agosto n. Il 30 e lode vale 31. I valori di detta classifica sono riparametrati in millesimi, ponendo uguale a mille quello più alto del corso. Tra tutti i partecipanti al bando di selezione della collaborazione viene formulata la graduatoria finale di merito in ordine decrescente del punteggio in millesimi, come sopra definito. A parità di punteggio prevalgono le condizioni economico-familiari valutate secondo quanto stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria. Nel caso di iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, la conversione in millesimi verrà effettuata sul voto finale della laurea triennale. Il 110 e lode è considerato 111.*".
- All'articolo 7, comma 3, la dicitura "*il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale è stata emanata la graduatoria*" è sostituita con la dicitura "*16 mesi dalla pubblicazione del bando*".
- All'articolo 8, comma 2, sostituire la dicitura "*nell'avviso*" è sostituita con la dicitura "*in cui nel bando*".
- All'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente: "*La tipologia degli incarichi, di cui al presente articolo, deve essere approvata dal Senato accademico. Dopo l'approvazione il bando per la procedura specifica potrà essere emanato annualmente su richiesta del soggetto proponente.*".
- All'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente: "*I bandi di selezione di cui al presente articolo possono prevedere che i candidati siano sottoposti a un colloquio finalizzato a verificare la motivazione e il curriculum universitario, nonché l'esperienza maturata, ai fini dello svolgimento dell'incarico.*".
- All'articolo 14, comma 1, la dicitura "*le strutture didattiche scientifiche e di servizio*" è sostituita con la dicitura "*i dipartimenti*".
- All'articolo 14, comma 3, la dicitura "*delle singole strutture*" è sostituita con la dicitura "*dei singoli dipartimenti*".

- All'articolo 14, comma 4, la dicitura "*le strutture*" è sostituita con la dicitura "*i dipartimenti*".

Art.2

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 del presente decreto entrano in vigore all'atto della relativa approvazione da parte degli organi di governo e sono pubblicate su www.unipi.it

IL RETTORE
Prof. M. Augello

